



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE XVI CIVILE**

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Aldo Ruggiero, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di I grado iscritta al n. 67279 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.2019 e vertente

**T R A**

**Mario Ceccarelli nella qualità di legale rappresentante e presidente di A. N. P. A. N. A.**

Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mario Cevolotto che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione.

**ATTORE**

**E**

**Lorenzo Girardi e Maria Morena Suarìa**

Elettivamente domiciliati presso lo studio Giuseppe D'Onofrio, che li rappresenta e difende con l'avv. Maria Morena Suarìa in virtù di procura alle liti telematica

**CONVENUTI**

**OGGETTO:** risarcimento danno.

**CONCLUSIONI**



All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.5.2019, le parti così concludevano:

- la difesa dell'attore: " ... *Piaccia al Tribunale pronunciarsi in maniera definitiva accogliendo le istanze già accolte in sede cautelare in primo e secondo grado che confermano la presidenza di Francesco Pellecchia fino alla data del 25 maggio 2016 e confermano la propria pienezza e legittimità del potere nell'indire le elezioni del giorno 8 novembre 2015; piaccia al Giudice confermare come giammai Lorenzo Girardi sia stato Presidente di Anpana Onlus; piaccia al giudice riconoscere la piena legittimità della carica di rappresentante legale e di presidente nazionale di Mario Ceccarelli e il di lui diritto di indire le elezioni del giorno 18 settembre 2016; condannare gli odierni convenuti ex art. 2043 per avere reso ostensibili notizie e documenti falsi alle Prefetture e agli organi competenti creando un decremento nella potenzialità operativa della società attraverso il blocco di conti correnti, attraverso le sospensioni di decreti della Guardie ecozoofile, creando un danno agli associati che ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, singolarmente hanno visto la propria persona oggetto di violazione di diritti individuali non riconosciuti a causa della violazione da parte degli odierni convenuti dei doveri di solidarietà previsti dalla medesima Carta costituzionale; condannare al risarcimento dei danni patiti e patenti di ordine fattuale, morale, di immagine e biologici in capo ai singoli e all'Associazione stessa da stimarsi in via equitativa dal Giudice; in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, rimborso spese generali nella misura del 15% oltre CNP ed iva come per legge...";*

- la difesa dei convenuti: " ...*Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza disattesa, respingere la domanda attrice in via gradata per difetto di legittimazione attiva dell'attore, difetto di legittimazione passiva dei convenuti, totale infondatezza nel merito. Con vittoria di compenso spese, diritti ed onorari, IVA e Cassa...".*

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

-Con atto di citazione, ritualmente notificato, Mario Ciccarelli conveniva



davanti il Tribunale di Roma Lorenzo Girardi e Maria Morena Suaria, esponendo che:

- erano intervenuti dei contrasti tra gli associati in relazione alle nomine del Presidente e del Consiglio direttivo nazionale;
- era intervenuto il Tribunale di Roma a dirimere un contenzioso cautelare concernente la carica di presidente dell'Associazione;
- Maria Morena Suaria aveva compiuto una serie di atti illegittimi quali, la chiusura dei conti correnti della Associazione, la comunicazione alle Prefetture di Lorenzo Girardi quale Presidente dell'Associazione, le comunicazioni agli enti pubblici ed ai soci relativi alla nomina di Girardi come presidente, la interruzione di un pubblico servizio a seguito delle comunicazioni alle Prefetture, la creazione di un falso conflitto attraverso un procedimento penale;
- sussisteva una lesione dei diritti dei singoli facenti capo all'Associazione ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.;
- gli appartenenti alla Associazione avevano visto proporre un presidente che non avevano voluto votare;
- le guardie ecozoofile aveva visto sospesi arbitrariamente i decreti di nomina con limitazione dei compiti di sorveglianza.

Concludeva, pertanto, come riportato puntualmente in epigrafe.

Si costituivano i convenuti, depositando comparsa di costituzione, con la quale allegavano:

1. che nella citazione notificata non era stato indicato né il codice fiscale del Sig. Ceccarelli Mario né tantomeno quello dell'associazione A.N.P.A.N.A.;
2. che Ceccarelli Mario non aveva sottoscritto la procura alle liti in qualità di legale rappresentante dell'A.N.P.A.N.A. né tantomeno erano stati apposti i timbri dell'associazione;
3. che Ceccarelli non avrebbe comunque potuto sottoscrivere la procura in qualità di legale rappresentante dell'A.N.P.A.N.A. come indicato nella prima pagina della citazione in quanto soggetto espulso con provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale in data 6.11.2015;



4. che vi era carenza di legittimazione attiva in quanto Ceccarelli non era mai stato eletto né Consigliere Nazionale né tantomeno Presidente;
5. che era carente la delibera autorizzativa del C.D.N. e dell'Ufficio Legale ad agire in giudizio;
6. che vi era una carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in quanto il Sig. Ceccarelli Mario non era più socio dell'A.N.P.A.N.A. dal 6.11.2015 e nessuna delle citate delibere era stata impugnata né avrebbe potuto agire in tal senso Ceccarelli;
7. che i consiglieri Girardi, Manfredi, D'Adamo, Laganà regolarmente eletti dall'assemblea dei soci nel 2012 non erano stati mai sospesi dalla qualifica di Consiglieri Nazionali;
8. che la sospensione dei decreti prefettizi di nomina delle guardie zoofile era da ricercare in una serie di circolari del Ministero degli Interni che interessato da comunicazioni a firma di soggetti espulsi (Pellecchia prima e Ceccarelli poi) aveva inteso adottare un atteggiamento prudentiale;
9. che la comunicazione alle banche relativa ai conti correnti non era finalizzata alla chiusura, ma ad evitare che i soggetti espulsi potessero ancora utilizzarli.

Concludeva, pertanto, come riportato in epigrafe.

Tanto premesso, ad avviso del Tribunale, la domanda dell'attore è inammissibile per carenza di legittimazione attiva.

Infatti, l'attore agisce personalmente, rappresentando le qualifiche rivestite, mentre le domande che propone sono di stretta competenza dell'Associazione concernendo asseriti comportamenti lesivi dei convenuti verso l'Associazione stessa.

Il rilievo compiuto in punto di legittimazione trova conferma nella mancata indicazione del codice fiscale della Associazione e nelle modalità di rilascio della procura alle liti, nella quale l'attore opera personalmente e non nella qualità.

Peraltro, la carenza di legittimazione sopra rilevata sembra confermata anche dalla espulsione dalla Associazione tramite delibera comunicata il 6.11.2015 non impugnata dall'odierno attore.



In ogni caso, anche a voler superare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, la domanda risulta sprovvista, già a livello di allegazione, degli elementi tipici della responsabilità extra-contrattuale ex art. 2043 cod. civ. per i contrasti esistenti all'interno della Associazione, che devono necessariamente passare attraverso il vaglio giurisdizionale delle varie delibere coinvolte al fine di accertare la validità degli organi eletti.

Nel contenzioso evidenziato non è individuale alcun comportamento sanzionabile secondo la disciplina di cui all'art. 2043 cod. civ. soprattutto perché è pendente un contenzioso tra gli appartenenti che necessariamente deve trovare una soluzione attraverso una valutazione delle varie delibere intervenute.

Peraltro, la domanda si presenta sfornita di ogni riferimento ai danni subiti dall'Associazione già a livello di allegazioni, ma soprattutto sotto il profilo dei riscontri concreti.

Pertanto, la domanda deve ritenersi inammissibile.

Risulta assorbita ogni altra deduzione, allegazione, eccezione.

Le spese, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'attore in virtù del principio di soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- DICHIARA inammissibile la domanda dell'attore;
- CONDANNA l'attore al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 12.10.2019.

Il Giudice  
Dr. Aldo Ruggiero

